



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N.353

DEL 22 aprile 2020

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Mazzei Salvatore Srl – Procedura negoziata per i lavori di “Ripristino della sezione di deflusso dell’argine sinistro del Canale Roncajette a monte della chiavica Orsaro in Comune di Ponte San Nicolò e Polverara – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 981.200,49 – S.A.: Giunta Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo.
PREC 62/2020/L/PB

Il Consiglio

VISTA l’istanza acquisita al prot. ANAC n. 23817 del 25.3.2020, con la quale la società Mazzei Salvatore Srl contesta l’esclusione dalla gara avvenuta automaticamente per offerta anormalmente bassa a seguito dell’applicazione dell’art. 97, comma 2-*bis* del Codice appalti;

CONSIDERATO, più specificamente, che l’istante ritiene che la Stazione appaltante abbia male interpretato e quindi erroneamente applicato le disposizioni di cui all’articolo sopra menzionato, in quanto ha escluso le offerte ricadenti nel c.d. “taglio delle ali” (tra cui, appunto, quella dell’istante) invece di tornare a considerarle nell’individuazione del miglior ribasso inferiore alla soglia di anomalia;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 30.3.2020;

ATTESO che la Stazione appaltante ha presentato, congiuntamente alla memoria controdeduttiva, espressa rinuncia ad avvalersi della sospensione dei termini di cui alla Delibera ANAC n. 268 del 19.3.2020;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RITENUTO che il parere può essere reso ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Regolamento di precontenzioso;

CONSIDERATO che il quesito di fatto posto dall’odierno istante, più volte oggetto di trattazione da parte della giurisprudenza amministrativa e da parte della stessa Autorità, riguarda la natura fittizia o reale del c.d. taglio delle ali e quindi se le offerte (ricadenti nel “taglio”) debbano essere accantonate al solo fine di individuare la soglia di anomalia oppure se tale operazione comporti anche la loro effettiva esclusione dalla gara;

CONSIDERATO che l’Autorità si è di recente, nuovamente, pronunciata sulla questione chiarendo che *«Il legislatore, nella nuova formulazione della lett. a) del comma 2-bis dell’art. 97 [...], ha cristallizzato il principio in base al quale l’operazione del taglio delle ali è solo virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte che presentano valori estremi ai soli fini del computo della soglia di anomalia. Tale principio va applicato anche in una procedura*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

sotto soglia nella quale la *lex specialis* prevede il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del Codice, nell'ambito delle quali le offerte "accantonate" vanno considerate come offerte ammesse alla gara da assoggettare al meccanismo dell'esclusione automatica o alla diversa valutazione di congruità (nel caso in cui non operi l'esclusione automatica)» (v. Delibera n. 207 del 26 febbraio 2020 e giurisprudenza ivi citata);

RITENUTO che il caso di specie è del tutto assimilabile a quello trattato nella Delibera appena menzionata e che tale interpretazione è suffragata da tutte le più recenti pronunce della giustizia amministrativa tanto da potersi ritenere ormai consolidata,

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che l'offerta della società istante, accantonata in esito alla prima operazione matematica prevista dalla lettera *a)* del comma 2-*bis* dell'art. 97 del Codice, debba essere ammessa alla gara ai fini della sua considerazione relativamente alla determinazione della graduatoria finale.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 aprile 2020

Il Segretario Rosetta Greco